Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 27 gennaio — Numero 22

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I - Leggi e Decreti

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il signor ARTURO OSORES, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere con le quali viene accreditato presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Perù, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, 27 gennaio 1921.

Il numero 10 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 2 (2° comma) del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739, è aggiunta la seguente disposizione:

« L'impiegato provvisto del cennato trattamento, avrà però diritto di conseguire, durante il triennio, lo stipendio maggiore al quale, per effetto di aumenti periodici normali, pervenissero altri impiegati dello stesso ruolo, aventi pari o minore anzianità nel grado, e ciò fino a quando, indipendentemente da tale beneficio, ad esso non competerà un trattamento migliore ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e avrà decorrenza dal 1° dicembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 11 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 62 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, è aggiunto il seguente 3° comma:

« Quando ad essi competa una indennità per una volta tanto, invece di pensione, in un ammontare inferiore ad un anno di stipendio, sarà loro corrisposta la differenza fino al raggiungimento della somma pari all'anno di stipendio medesimo, a titolo di indennità ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto retroattivo a favore degli impiegati collocati a riposo o dispensati dal servizio a norma dell'art. 62 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e sono applicabili anche nei riguardi del personale di cui all'art. 74 del decreto medesimo.

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 13 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri per la giustizia e gli affari del culto, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per la guerra, per la marina e per i lavori pubblici;

TITOLO I.

Attribuzioni dei commissari per le abitazioni e disposizioni relative ai contratti in corso.

Art. 1.

I commissari del Governo per le abitazioni esercitano le attribuzioni indicate negli articoli seguenti nelle città che al 31 dicembre 1919, secondo i dati dell'anagrafe municipale, avevano raggiunto o sorpassato i centomila abitanti, per le quali il Governo abbia riconosciuto la necessità di istituirli.

Tali attribuzioni sono estese anche ai Comuni prossimi alle dette città, i quali siano determinati dai prefetti, con ordinanza emessa di concerto coi commissari medesimi.

Le autorità politiche ed amministrative devono prestare il loro concorso e quello dei loro funzionari ed agenti della forza pubblica, se occorre, affinchè il commissario possa adempiere efficacemente il suo ufficio.

Il commissario è assistito da una Commissione consultiva composta in pari numero di proprietari ed inquilini, indicati dalle rispettive organizzazioni locali, ove esse esistano ed in caso diverso, scelti dal commissario stesso, alla quale egli potrà chiedere parere nelle questioni che riterrà utili sottoporre al suo esame.

Il commissario ha anche facoltà di farsi coadiuvare da cittadini di sua personale fiducia per gli scopi attinenti al suo ufficio.

Art. 2.

La nomina dei commissari del Governo, la durata delle loro funzioni e la loro sostituzione quando occorra, è deliberata dal presidente del Consiglio dei ministri, d'accordo col ministro dell'industria e del commercio.

I commissari del Governo sono alla dipendenza della presidenza del Consiglio, con la quale sono autorizzati a corrispondere direttamente per tutto quanto concerne l'adempimento del loro ufficio.

Essi corrispondono anche direttamente col ministro per l'industria ed il commercio per ciò che riguarda alberghi e pensioni.

Art. 3.

Il commissario cura di raccogliere precise notizie delle case e degli appartamenti e stanze destinate ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili ed in generale di tutti quegli altri locali disponibili nel Comune che siano adatti o facilmente adattabili ad uso di abitazione, anche se non destinati ad affitto o subaffitto. Raccoglierà inoltre notizie del numero delle persone o famiglie che hanno bisogno di alloggio, con l'indicazione del rispettivo stato sociale ed economico e del motivo per il quale devono risiedere nella città, accertando in ogni caso la situazione di ciascuno in relazione alle precedenti condizioni di famiglia e di provenienza.

All'uopo è autorizzato a istituire un registro di iscrizione presso il proprio ufficio, ovvero presso l'ufficio comunale, e ad ordinare convenienti mezzi di controllo sulle dichiarazioni degli interessati.

Potrà anche disporre nei termini e con le modalità che riterrà più opportune allo scopo, il censimento delle persone o famiglie che abbiano bisogno di alloggio.

Egli dà notizia alle autorità di pubblica sicurezza del risultato delle proprie indagini, in quanto si riferiscono a disoccupati che non diano affidamento di prossimo impiego o non abbiano speciali motivi per rimanere nella città.

La denunzia delle abitazioni destinate ad affitto o a subaffitto e degli altri locali indicati nella prima parte del presente articolo, se non sia obbligatoria a norma dei regolamenti locali, può essere imposta dal commissario del Governo.

In base al censimento di cui al presente articolo il commissario avviserà agli opportuni provvedimenti per determinare la disponi-

Art. 4.

Chi abbia più di una abitazione nello stesso Comune, o in Comuni diversi, deve fare denunzia di quello non occupato permanentemente dalla propria famiglia o dai propri congiunti che tiene in affitto o subaffitto nei Comuni compresi nella circoscrizione del commissario.

L'obbligo della denuncia sussiste anche quando alcune o tutte le abitazioni siano di proprietà del denunciante. Verificate le circostanze del caso, il commissario può iscrivere fra quelle disponibili per l'assegnazione le abitazioni che risultino non necessarie al denunciante e alla sua famiglia a norma dell'art. 6.

Qualora queste abitazioni siano in Comune non compreso nella propria circoscrizione, il commissario ne dà notizia al suo collega competente ovvero al prefetto della Provincia, qualora il detto Comune non sia compreso nella circoscrizione di alcun commissario.

Egualmente può disporre per le abitazioni che da molto tempo non siano occupate dall'inquilino e dalla sua famiglia, notoriamente dimorante in altro Comune ovvero all'estero. In simili casi provvede per la custodia del mobilio a spese dell'assegnatario dell'abitazione, il quale non è tenuto a pagare al proprietario una pigione superiore a quella in corso.

L'abitazione potrà essere assegnata con il mobilio qualora il proprietario di questo vi consenta, e in tal caso il commissario determinerà il prezzo che l'assegnatario dovrà corrispondere a titolo di affitto del mobilio.

Art. 5.

Coloro che abbiano notizia di locali disponibili adatti o facilmente adattabili ad uso di abitazione propria o di altri possono farne denuncia al commissario del Governo, il quale, verificate le circostanze, emette i provvedimenti opportuni per l'utilizzazione dei detti locali in conformità delle disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

Il commissario del Governo ha facoltà di assegnare le case, gli appartamenti e le stanze destinate ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili a persone od a famiglie che hanno bisogno di alloggio, tenendo conto del rispettivo stato sociale ed economico. Egli ha pure facoltà di vietare che siano tenuti vuoti e non destinati ad abitazioni i locali adatti o facilmente adattabili per questo uso esistenti nel Comune, compresi i locali adibiti a sanatori o a case di cura che non siano occupati o in esercizio, anche quando i locali medesimi non siano stati precedentemente dati in affitto, e può anche in caso di necessità disporre di questi locali per assegnarli come abitazioni a persone o famiglie che hanno bisogno di alloggio.

Il commissario non può revocare la destinazione ad uso di studio o Banco professionale o commerciale, o di Ufficio pubblico o privato che i locali abbiano ricevuto prima della entrata in vigore del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 1.

La revoca della precedente destinazione, per adibire ad uso di abitazione i locali adatti a tale uso, potrà tuttavia essere disposta quando si tratti:

a) di locali adibiti ad uso di deposito di merci, quando il deposito si trovi in un edificio diverso da quello ove ha sede l'esercizio commerciale e non costituisca una necessaria dipendenza di questo.

b) di locali destinati a riunioni, circoli di divertimento, sale di letture e simili, qualora tale destinazione non risalga, ininterrottamente, almeno ad un decennio, ovvero il commissario non riconosca la necessità e l'utilità della destinazione.

c) di locali destinati ad uso di studio, Banco professionale o commerciale o di ufficio privato, qualora la ditta o l'ufficio che attualmente occupa i locali li dimetta per qualsiasi motivo.

Art. 7.

Qualora nelle abitazioni disponibili occorrano lavori di riparazione per renderle abitabili, o all'edificio cui essi si trovano, il commissario, accertata la necessità dei lavori, può prefiggere un congruo termine al loro compimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, potrà disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori, alla quale provvederà a mezzo dell'inquilino che se ne assuma l'onere, e il relativo importo si intenderà anticipato in conto di pigione.

Se il commissario non ravvisa urgenti i lavori, o se questi non sono di natura tale da impedire l'abilità immediata, può assegnare l'abitazione all'inquilino che non ne pretenda la esecuzione o che assuma di farli eseguire ai sensi del precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i lavori che siano necessari per adattare ad uso di abitazione i locali indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente, e in qualunque altro caso il proprietario rifiuti di eseguire i lavori, la mancanza dei quali renderebbe inabitabili i locali che sono già destinati o possono essere destinati ad uso di abitazione.

Le Amministrazioni comunali possono essere autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa a fare eseguire a loro cure e spese i lavori indispensabili a rendere abitabili i locali di cui ai precedenti comma, quando non vi provvedano il proprietario o l'inquilino. Il rimborso di tali spese, con i relativi interessi legali, sarà effettuato nel numero di annualità da stabilirsi di accordo fra l'Amministrazione e il proprietario, o, in mancanza di tale accordo, dal prefetto con provvedimento definitivo. In quest'ultimo caso l'ammontare di ciascuna annualità non potrà superare i quattro quinti della pigione annua relativa ai detti locali.

Per la riscossione di ciascuna annualità sono applicabili le disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639 (T. U.).

Art. 8.

La facoltà del commissario di disporre a norma dell'art. 4 delle abitazioni che risultino non necessarie all'inquilino e alla sua famiglia può essere esercitata, in caso di assoluta necessità, anche quando trattisi di unica abitazione che risulti manifestamente esuberante ai bisogni del conduttore e possa essere facilmente trasformata in più abitazioni, del tutto indipendenti tra loro, avuto speciale riguardo alle condizioni di edilità, di igiene e di convenienza e a tutte le altre circostanze del caso. Il provvedimento deve essere preceduto dal parere della Commissione indicata nell'art. 1, alla quale si aggiungerà un tecnico nominato di volta in volta dalla Commissione medesima.

Art. 9.

Il commissario del Governo ha facoltà di permettere che l'inquilino dia in subaffitto, con mobili o senza, in tutto o in parte, la sua abitazione, anche quando nel contratto di locazione sia espressamente vietato il subaffitto. Nel fare uso di tale facoltà il commissario deve accertarsi che non ostino ragioni speciali di convenienza in rapporto alle condizioni dell'edificio e allo stato sociale di coloro che lo abitano, e può prescrivere le cautele del caso per evitare inconvenienti e molestie.

Art. 10.

Chi subaffitta case, appartamenti o stanze, con o senza mobili, deve giustificare la qualità di conduttore e il prezzo della locazione con contratto scritto, di data certa; in mancanza è tenuto a sgombrare i locali non necessari alla sua personale abitazione, dei quali il commissario disporrà a norma dell'art. 6.

Art. 11.

Il commissario del Governo è investito del potere di regolare in via provvisoria, con disposizione di massima o relative ai casi particolari gli sfratti degli inquilini.

Nel decidere sulle sospensioni degli sfratti il commissario, dati, se occorrono, provvedimenti provvisori di urgenza, deve accertare la necessità morale e sociale della sospensione, esaminando in particolare:

b) se egli già si sia procurata o possa procurarsi senza grave danno economico un altro alloggio con maggiore spesa;

c) se giustifichi i motivi per continuare a risiedere nel Comune, qualora non vi appartenga per nascita o per domicilio;

d) quale sia la situazione comparativa dell'inquilino sfrattato e della persona o famiglia che dovrebbe subentrare nell'abitazione, a onde particolare riguardo al caso che vi debbano subentrare il proprietario, il locatore, ovvero prossimi congiunti di costoro, quando specialmente l'acquisto dell'abitazione, per l'epoca a cui risalga, o le altre circostanze del caso, non risulti, preordinato allo scopo di eludere le disposizioni eccezionali vigenti circa le proroghe delle locazioni.

La proroga decretata per effetto della sospensione dello sfratto, non può in verun caso essere concessa per un termine che oltrepassi quelli generali di proroga stabiliti per le varie categorie di abitazioni dal R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477.

Art. 12.

La facoltà del commissario del Governo di sospendere gli sfratti a norma dell'articolo precedente può essere da lui esercitata anche per i locali tenuti in fitto da pubbliche amministrazioni e destinati ad uso di servizi pubblici di interesse generale.

In questi casi il Commissario del Governo, quando i locali risultino effettivamente indispensabili al pubblico servizio può accordare la proroga di un altro anno a decorrere dal termine stabilito per la cessazione di quella obbligatoria a sensi del R. decreto 18 aprile 1920, n. 477, determinando secondo le circostanze un equo aumento di pigione da corrispondersi durante il periodo della nuova proroga.

La sospensione degli sfratti non può essere ordinata rispetto alle abitazioni costruite per uso esclusivo di determinate classi o organizzazioni di impiegati o cittadini, quando si trovino attualmente occupati da chi non appartiene, o ha cessato di appartenere alla classe o organizzazione. Tale disposizione si applica alle case dei ferrovieri e a quelle che presentano analoghe caratteristiche.

Art. 13.

Nella ipotesi di vendita di case, anche ad appartamenti separati, il commissario del Governo per le abitazioni può sospendere a favore dell'inquilino, secondo i criteri stabiliti nell'art. 11, l'esercizio della facoltà che spetterebbe al nuovo acquirente di adibire la casa o l'appartamento per abitazione propria, fino alla scadenza delle proroghe concesse dal Regio decreto-legge 18 aprile 1920, numero 477.

Art. 14.

Quando il commissario assegna una abitazione in affitto o subaffitto e quando provvede sulla sospensione dello sfratto dell'inquilino fissando il periodo della proroga della locazione, determina anche se occorre, l'equa misura della pigione che dovrà essere corrisposta dall'inquilino.

Tale facoltà compete al commissario in qualsiasi altro caso, sia che si tratti di appartamento vuoto o ammobiliato e di nuovo contratto o di rinnovazione o di proroga di affitto o di subaffitto, in cui, essendovi dissenso fra le parti, secondo le disposizioni in vigore, debba farsi luogo all'equa determinazione della pigione.

Nel determinare l'equa misura della pigione in tutti i casi suindicati, il commissario degli alloggi deve osservare le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477.

Art. 15.

Chi subaffitta appartamenti o stanze, con o senza mobili, non può percepire una mercede superiore del 25 0|0 alla pigione che egli paga, se il subaffitto è senza mobili, nè del doppio di tale pigione se è con mobili e servizio.

Se sorge controversia sulla determinazione del prezzo di affitto in relazione ai locali subaffittati, il commissario la decide senza formalità di procedura, anche oralmente, sentite le parti e visitati i locali, se lo reputa necessario. Non è ammesso alcun reclamo.

La presente disposizione si applica anche agli affitti in corso. Essa riguarda gli alberghi e le pensioni, a meno che la destinazione a pensione, posteriore all'entrata in vigore del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 475, risulti fatta allo scopo di sfuggire alle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

I limiti di mercede indicati nel comma precedente sono da osservare quando si tratti di ammobiliamento comune e di servizi conformi alle consuetudini. Un aumento oltre i detti limiti a carico del subaffittuario è legittimo e può essere stabilito dal commissario per i servizi e le comodità speciali, come la fornitura di biancheria in misura eccedente quella normale, l'illuminazione, il riscaldamento, la lavatura e la stiratura di biancheria personale, l'uso del bagno, della cucina, di altre stanze, anche se promiscuo col sub-locatore o con altri sub-inquilini, l'arredamento con mobili di lusso e simili.

Art. 16.

Il provvedimento col quale il commissario assegna una abitazione in affitto o in subaffitto o proroga un contratto e determina l'equa misura dell'affitto deve essere redatto in iscritto e sostituisce il titolo convenzionale: in esso si deve enunciare la durata dell'assegno o della proroga, l'importo della pigione e le altre principali condizioni stabilite dal commissario. Le parti hanno diritto di averne copia autentica dall'ufficio.

I provvedimenti del commissario sono soggetti alle tasse di bollo e di registrazione quando ne sia fatto uso in giudizio.

Art. 17.

Qualunque obbligo di pagamento imposto all'inquilino o subinquilino a titolo di « buono ingresso » o di « buona uscita » o con analoga denominazione, a favore di chiunque è nullo di diritto.

Le somme indebitamente sborsate per siffatte cause si considerano pagate in conto di pigioni anche se versate a terzi.

Ugualmente è nullo di diritto l'obbligo imposto sotto qualsiasi forma o da chiunque, all'inquilino o sub-inquilino per l'acquisto di mobili, anche come condizione per la cessazione di un contratto di affitto in corso.

Il Commissario può in questi casi assegnare l'abitazione medesima secondo le regole ordinarie, disponendo per la rimozione dei mobili, ove occorra.

Art. 18.

Le autorità civili e militari devono dare notizia al commissario del Governo, entro un mese dalla pubblicazione del decreto, degli uffici civili e militari che hanno carattere provvisorio in quanto sono stati istituiti a causa della guerra ovvero per i servizi pubblici temporanei derivati dalla guerra, i quali fossero tuttora esistenti in locali prima destinati per abitazioni private o per alberghi.

Tale denuncia entro il termine prescritto deve essere rinnovata, quando fosse stata già fatta precedentemente alla pubblicazione del presente decreto.

Gli uffici anzidetti devono nel termine più breve essere alloggiati in baracche costruite a tale scopo dal Governo su aree fornite gratuitamente dalle Amministrazioni comunali, lasciando disponibili gli uffici occupati, dei quali il commissario del Governo curerà lo sgombero e la utilizzazione per alloggio ai privati o per la restituzione all'uso di alberghi cui fossero stati prima destinati.

A questo scopo la derequisizione di qualsiasi locale occupato da uffici pubblici civili o militari deve essere preventivamente notificata al commissario del Governo, che ha diritto d'intervenire o di farsi rappresentare in tale atto.

La determinazione degli uffici compresi nelle disposizioni precedenti è proposta dal commissario e deliberata dal Consiglio dei ministri. A questo scopo il commissario, in base alle comunicazioni ufficiali disposte nella prima parte del presente articolo ed agli accertamenti che egli abbia creduto utile di eseguire direttamente o di fare eseguire, farà rapporto al presidente del Consiglio degli uffici che si trovano nelle condizioni indicate.

Art. 19.

Il commissario del Governo vigila alla osservanza delle disposizioni contenute negli articoli precedenti e può dare tutti i provvedimenti necessari per tale esecuzione.

Egli può impartire nei casi particolari non contemplati nei precedenti articoli i provvedimenti adatti a conseguire gli scopi della istituzione del suo ufficio e può chiedere direttamente istruzioni al presidente del Consiglio dei ministri per le eventuali difficoltà che consideri di carattere eccezionale.

I suoi provvedimenti possono essere da lui stesso revocati o modificati, in base a nuovi elementi, ad istanza di chi vi abbia interesse, o anche di ufficio.

Essi hanno carattere definitivo e non ne è ammessa la sospensione.

Il commissario dà anche le disposizioni che reputa opportune per l'esecuzione dei suoi provvedimenti, richiedendo, se occorra, l'opera degli ufficiali giudiziari, i quali sono tenuti a prestare il loro ministero e ad eseguire le richieste del commissario.

Per assicurare l'esecuzione delle sue ordinanze il commissario provvede, anche in deroga alle norme vigenti, su tutte le difficoltà che incontri l'esecuzione dei provvedimenti adottati.

Art. 20.

Le attribuzioni conferite al commissario del Governo non possono essere esercitate rispetto agli edifici dichiarati abitabili o costruiti dopo il 29 marzo 1919.

Tuttavia anche per tali edifici, allorchè siano ultimati, il commissario del Governo ha facoltà di impedire che siano tenuti vuoti: e può a tale scopo prefiggere al proprietario, un congruo termine, trascorso il quale ha facoltà di assegnare direttamente i vari locali disponibili a persone o a famiglie sprovviste di alloggio, secondo le norme ordinarie, determinandone l'equa misura della pigione in corrispondenza al valore locativo delle case e al costo di costruzione, tenendo presente che trattasi di edifici sottratti alle limitazioni di pigioni stabilite negli eccezionali provvedimenti in vigore.

La disposizione dell'art. 7 può essere applicata anche per i lavori complementari che fossero ancora da eseguire.

Nessun locale di nuova costruzione può essere adibito ad uso diverso da quello di abitazione, se non sia stata rilasciata all'uopo regolare autorizzazione dal commissario per le abitazioni.

Art. 21.

I commissari del Governo, qualora debbano sostenere azioni o dife e innanzi le autorità giudiziarie o le giurisdizioni speciali, sono assistiti e difesi dalla R. Avvocatura erariale a norma della legge (testo unico) 24 novembre 1913, n. 1303, e del relativo regolamento approvato con R. decreto di pari data, n. 1304.

Art. 22.

Gli atti di violenza sulle proprietà pubbliche o private o contro le persone per procurare coattivamente a sè o ad altri l'abitazione, commessi nelle forme prevedute dall'articolo 248 del Codice penale, sono puniti in conformità dello stesso articolo e dei successivi.

Si applicano in relazione a questo delitto, le disposizioni degli articoli 246 e 247 dello stesso Codice per i delitti di istigazione e di apologia.

Contro i colpevoli deve essere spedito il mandato di cattura.

TITOLO II.

Disposizioni speciali relative agli alberghi.

Art. 23.

Gli edifici che attualmente sono destinati ad uso di alberghi non possono essere venduti o dati in locazione a nuovi conduttori senza l'autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio, il quale deve assicurarsi che la destinazione non ne sarà mutata. In caso contrario il Ministero ha diritto di esercitare prelazione a giusto prezzo a favore dell'Ente o della persona che assuma di mantenere per dieci anni almeno, la detta destinazione fissando all'uopo convenienti garenzie.

I contratti fatti in contravvenzione a questo articolo sono nulli di diritto. I notai, i ricevitori del registro, i conservatori delle ipoteche devono astenersi dal prestare ai medesimi l'opera del rispettivo ufficio.

L'azione di nullità può essere proposta in qualsiasi tempo dal Ministero dell'industria e commercio.

L'autorizzazione per l'affitto e la rinnovazione di fitto degli edifici o loro parti attualmente destinati ad uso di albergo o pensione può essere data dal commissario quando sia evidente che tale destinazione viene conservata. Negli altri casi l'autorizzazione è chiesta direttamente al Ministero dell'industria e commercio, in conformità delle disposizioni contenute nella parte prima del presente articolo.

Art. 24.

Gli edifici che servivano ad uso di albergo prima della guerra, e sono stati venduti con mutamento di destinazione, ma non sono stati convertiti in ordinarie abitazioni, potranno essere assoggettati con decreto del ministro dell'industria e commercio, a riscatto per il prezzo risultante dagli atti di vendita, senza ulteriori compensi o indennizzi, per trasferirli ad Enti o persone che vi ripristineranno l'esercizio di albergo, dando garanzia di continuarlo per non meno di dieci anni.

Il riscatto non potrà essere esercitato dopo che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 25.

Le disposizioni degli articoli 24 e 25 si applicano a tutti i Comuni ove si verifica affluenza di viaggiatori, indipendentemente cioè dal numero degli abitanti. Le disposizioni stesse si applicano anche alle locande e alle pensioni e riguardano tutte o parte del fabbricato a seconda che tutto o parte del fabbricato sia destinato ad uso di albergo, pensione o locanda.

Art. 26.

L'autorizzazione Ministeriale richiesta dall'art. 24, per il trapasso di proprietà degli alberghi e per la loro locazione a nuovi conduttori, è necessaria anche nel caso in cui all'attuale esercente si sostituisca nell'esercizio stesso il proprietario dell'immobile.

Art. 27.

Spetta esclusivamente al Ministero dell'industria e commercio autorizzare il cambiamento di destinazione di stabili adibiti ad alberghi, pensioni e locande, nel caso in cui questo mutamento risulti conveniente.

Art. 28.

Il Ministero d'industria e commercio, su proposta o parere dell'Ente nazionale industrie turistiche, ha facoltà di promuovere la costruzione, trasformazione o utilizzazione per uso albergo di quei palazzi, ville o scuole attualmente inutilizzati, o con destinazione prevalentemente voluttuaria, che per i pregi speciali della loro posizione, potrebbero con la destinazione alberghiera favorire l'afflusso dei forestieri e realizzare notevoli vantaggi alla economia nazionale.

Agli effetti di cui sopra saranno prospettate ai proprietari le combinazioni, che secondo i casi, parranno più vantaggiose per determinare la loro adesione consensuale.

Potrà anche essere promossa, per l'eventuale costruzione o per lo esercizio dell'albergo negli immobili di cui sopra, la costituzione di una apposita Società, e in tal caso al proprietario il prezzo degli immobili potrà essere corrisposto in azioni della Società, ovvero

computato come apporto sociale. Con le stesse modalità l'impresa potrà essere assunta da una Società preesistente.

Quando il proprietario rifiuti il suo consenso, si può procedere ad espropriazione degli immobili con le norme contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Disposizioni finali.

Art. 29.

Le disposizioni del presente decreto si applicano per tutti i Comuni compresi nella circoscrizione rispettiva dei singoli commissari.

Le attribuzioni conferite dalle precedenti disposizioni al commissario del Governo potranno essere affidate in parte o totalmente ad un delegato del prefetto della Provincia, quando la difficoltà della ricerca degli alloggi assuma carattere di speciale gravità in Comuni diversi da quelli indicati nell'art. 1. All'uopo il delegato potrà recarsi sui luoghi ogni qualvolta il bisogno lo richieda.

Il provvedimento sarà adottato con ordinanza del prefetto della Provincia, in seguito a speciale autorizzazione della Presidenza del Consiglio. L'ordinanza dovrà indicare le disposizioni del presente decreto, l'applicazione delle quali sia estesa nei singoli Comuni e dovrà essere pubblicata nei Comuni medesimi.

Art. 30.

Il ministro dell'interno, sentite le Amministrazioni interessate può disporre, di ufficio, l'accentramento in adatti fabbricati dei ricoverati di varie istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nello stesso Comune, che abbiano affinità di scopi.

Tale facoltà può essere delegata ai prefetti.

Il provvedimento del ministro ha carattere definitivo e non ne è ammesa la sospensione.

Alla costruzione, all'ampliamento e all'adattamento dei detti fabbricati sono estese le agevolazioni concesse dalla legge sulle costruzioni di case popolari ed economiche.

Art. 31.

Il raggruppamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza aventi scopo di ricovero può essere disposto anche di ufficio con la procedura appresso indicata.

Le relative proposte sono comunicate contemporaneamente a tutte le Amministrazioni delle istituzioni da raggruppare, con invito a pronunziarsi in un termine non maggiore di un mese. Sulle eventuali opposizioni deve essere sentita la Commissione provinciale di beneficenza.

Il provvedimento è adottato con decreto Reale promosso dal ministro dell'interno, udito il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza.

Ai raggruppamenti disposti in base al presente articolo sono applicabili il capoverso dell'art. 2 e l'art. 4 della legge 2 agosto 1897, n. 348, intendendosi sostituita alla Giunta provinciale amministrativa la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 32.

Le facoltà accordate dall'art. 54 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, all'Unione edilizia nazionale per costruzioni nel comune di Roma sono estese a quello di Napoli.

Per provvedere alle costruzioni in quest'ultimo Comune ed in conto dei mutui da accordarsi alle Cooperative costituite o da costituirsi, aventi diritto a mutui di favore, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare una ulteriore anticipazione di lire dieci milioni all'Unione edilizia nazionale nei modi e termini di cui all'art. 55 del testo unico citato.

Art. 33.

Al Consiglio di amministrazione dell'azienda separata dell'Unione edilizia nazionale per il comune di Messina, costituito a norma del ... aggregato il commissario governativo agli alloggi, finchè sia mantenuto tale ufficio.

I componenti elettivi del detto Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Con l'entrata in vigore del presente decreto si procederà alla rinnovazione di essi.

Art. 34.

In aggiunta a quella di cui all'art. 12 del decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 1, verrà stanziata nel bilancio del Ministero dell'interno, per l'attuazione del presente decreto la somma di L. 500.000.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni all'uopo necessarie.

Art. 35.

Il presente decreto sostituisce i decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475. Esso entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI — SECHI — FERA — ALESSIO — MEDA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1836. Regio decreto 9 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono apportate alcune modificazioni allo statuto del Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna.

N. 1924. Regio decreto 30 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, la R. scuola pratica di agricoltura a corso superiore di Voghera, viene trasformata in scuola a doppio corso, mediante il ripristino del corso triennale inferiore, soppresso con R. decreto 20 marzo 1913, n. 656.

N. 1925. Regio decreto 30 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di San Martino in Rio (Reggio Emilia), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1919, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1926. Regio decreto 28 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene istituita in Santa Margherita Ligure una R. scuola commerciale di 2° grado.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti varî - Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO - REGIO DECRETO *che sostituisce un membro effettivo nella Commissione di equo trattamento — Ministero delle finanze:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero della guerra:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero del tesoro:* Perdita di certificati.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 maggio 1920, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno successivo registro n. 12 lavori pubblici, foglio n. 6544, con il quale fra l'altro, furono nominati, rispettivamente membri effettivi e supplente della Commissione locale di equo trattamento di Bologna i sigg. Ghilardi Angelo e Mattei Ettore, in rappresentanza del personale delle aziende esercenti;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni date dal signor Angelo Ghilardi da membro della detta Commissione occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Mattei Ettore predetto è nominato membro effettivo della Commissione locale di equo trattamento di Bologna, in rappresentanza del personale delle aziende esercenti, in sostituzione del dimissionario sig. Angelo Ghilardi, ed il sig. Mussini Cesare è nominato membro supplente della Commissione locale stessa, in sostituzione del suddetto sig. Mattei Ettore.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

Palumberi Salvatore, ricevitore del registro, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute dal 15 ottobre 1920.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Pergami Federico, ricevitore del registro, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, dal 1° ottobre 1920.

Marconi Pietro, ricevitore capo del registro, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 12 novembre 1920.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Maggiori.

Con R. decreto del 1° febbraio 1920:

Marzolo cav. Sebastiano, maggiore, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 2 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Arma di cavalleria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

Villa cav. Camillo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 6 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Arma di artiglieria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

Dini cav. Giorgio, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 6 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Arma del genio.

Colonnelli.

Con R. decreto del 2 febbraio 1920:

Terracciano cav. Tommaso, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 20 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Falcucci cav. Angelo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° marzo 1920, ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 20 luglio 1919:

Scala cav. **Giuseppe**, tenente colonnello, collocato a riposo dall'8 marzo 1919, ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI DI RISERVA.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 30 dicembre 1920:

Viale Stefano, tenente colonnello, promosso colonnello, con anzianità 30 agosto 1917.
Oddone Edoardo, tenente colonnello, promosso colonnello, con anzianità 8 agosto 1918.
Garofalo Bartolomeo, tenente colonnello, promosso colonnello, con anzianità 15 febbraio 1920.

Maggiori.

Con R. decreto del 30 dicembre 1920:

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli:
Cassoli Giuseppe, con anzianità 25 agosto 1918.
Lanzirotti Pietro, con anzianità 5 settembre 1918.
Tafuri Santoro, con anzianità 3 novembre 1919.

Tenenti.

Con R. decreto del 30 dicembre 1920:

I seguenti tenenti sono promossi capitani:
Da Pozzo Mario, con anzianità 24 febbraio 1918.
Vendrano Dino, id. id.
Stucchi Guglielmo, con anzianità 25 agosto 1918.
Calandrelli Antonio, tenente, promosso capitano, con anzianità 25 agosto 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 26 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	192 62	Belgio	201 25
Londra	101 19	Berlino	46 985
Svizzera	431 245	Vienna	7 80
Spagna	380 —	Praga	37 05
New York	27 26	Pesos oro	21 66
Olanda	9 04	Pesos carta	9 42

Oro 415 10

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 62	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73 95	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0/0	29572	Congregazione di carità di Porcia (Udine) . . . . L.	150 —
3,50 0/0	116181	Fabbriceria parrocchiale di San Giovanni Battista in Nervesa (Treviso) . . . . »	318 50
»	116187	Chiesa di San Giovanni Battista in Platischis (Udine) . . . . . »	38 50
»	457193	Intestata come la precedente . . . . »	3 50

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUSY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.